

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

### **Il Consiglio Federale** (riunione 15 luglio 2005)

- visto il C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. MESSINA PELORO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla LNP, a conclusione della quale in data 7 luglio 2005 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza (Serie A) per la stagione sportiva 2005/2006;
- preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
  - mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell'Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, rilevando che il ricorso presentato il 24 giugno 2005, che non ha ottenuto la sospensione da parte degli organi giurisdizionali, deve considerarsi "temerario" e "strumentale", atteso che il debito nei confronti dell'Erario è contestato dalla società solo nella determinazione del *quantum* ma non anche nella debenza dell'eventuale minore importo, peraltro neppure specificatamente indicato.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2005, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società F.C. MESSINA PELORO S.r.l. dell'esito di tale istruttoria;
- preso atto della tempestiva presentazione da parte della società F.C. MESSINA PELORO S.r.l. del ricorso alla Co.A.Vi.So.C., così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 189/A del 15 Marzo 2005;
- esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla Co.A.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al suddetto parere sfavorevole all'ammissione della società F.C. MESSINA PELORO S.r.l. al Campionato di competenza;
- visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l'art. 24 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società F.C. MESSINA PELORO S.r.l. e, conseguentemente di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie A (stagione sportiva 2005/2006).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro